

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Si citano brevemente i provvedimenti che hanno avuto effetti sulla gestione speciale minatori nell'anno 2005.

In materia di benefici pensionistici per esposizione all'amianto si cita il decreto 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante "Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto", come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 47.

Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge n.326 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.350, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche.

Il citato decreto, sulla base del combinato disposto della normativa sopra richiamata, prevede che hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell'importo della prestazione pensionistica, i lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Nel contempo, lo stesso decreto dispone che hanno diritto ai benefici pensionistici secondo le previgenti disposizioni, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, i lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all'amianto, per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria", ha introdotto modifiche normative in materia di requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità con effetto dal 1° gennaio 2008.

Ai fini dei riflessi finanziari per l'anno 2005 sulla gestione speciale minatori, la stessa legge all'articolo 1, commi da 12 a 17, detta una nuova disciplina volta ad incentivare il posticipo del pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori, che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004/2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l'obbligo di versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004.

L'importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Con decreto 6 ottobre 2004, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha dato attuazione alla normativa sull'incentivo per il posticipo del pensionamento.

Con la legge 3 agosto 2004, n. 206 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2004, sono stati introdotti ed ampliati un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tali matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, nonché dei loro familiari superstiti.

I benefici previsti dalla citata legge si applicano alle vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e dal 1° gennaio 2003 per eventi accaduti al di fuori del territorio nazionale.

In applicazione all'articolo 1, comma 1 sono destinatari dei benefici pensionistici introdotti dalla legge n. 206 del 2004 la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi, in possesso della cittadinanza italiana al momento dell'evento, indipendentemente dal regime assicurativo cui sono iscritti e che risultino vittime di eventi terroristici verificatisi sul territorio italiano o all'estero, nei periodi indicati al paragrafo precedente.

Sono altresì destinatari di detta disciplina coloro che risultino già pensionati alla data di entrata in vigore della legge in argomento.

In particolare, i benefici sono riconosciuti a tutti coloro che abbiano subito un'invalidità permanente per effetto dei suddetti eventi terroristici.

Gli stessi benefici sono attribuiti sulle pensioni indirette o di reversibilità liquidate a favore dei superstiti dei soggetti sopra menzionati aventi diritto a tali trattamenti. Per tali soggetti non rileva il possesso della cittadinanza italiana.

L'articolo 2 della legge n. 206 del 2004 stabilisce che coloro che subiscono ovvero hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, in conseguenza di atti di terrorismo o stragi, nonché il coniuge superstite e gli orfani, hanno

diritto all'applicazione, sulle rispettive pensioni dirette, dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, al momento della liquidazione della pensione stessa.

Tale beneficio spetta anche a soggetti pensionati prima del 26 agosto 2004 (articolo 2, commi 1 e 2).

Si rammenta che l'articolo 2 della legge n. 336 del 1970 prevede la concessione di aumenti periodici di stipendio ovvero l'attribuzione della qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione superiore a quella posseduta agli ex combattenti o appartenenti a categorie assimilate.

Per l'applicazione della medesima norma per le pensioni gestite dall'Istituto si rende necessario armonizzare la normativa contenuta nel predetto articolo 2 della legge n. 336 del 1970 con le regole di calcolo dell'assicurazione generale obbligatoria.

L'articolo 3, comma 1, della legge in esame riconosce, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente della capacità lavorativa inferiore all'80%, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Il riconoscimento della maggiore anzianità contributiva, che espleta i propri effetti anche sull'anzianità assicurativa, comportando la retrodatazione dell'inizio dell'assicurazione, non configura un accreditamento di contributi, ma ha effetto solo ai fini del riconoscimento e del calcolo della pensione.

L'articolo 4 della legge in argomento fissa i benefici per i soggetti, che, per effetto di eventi terroristici, abbiano riportato un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento.

Il comma 2 prevede il riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo provvedimento.

Gli stessi potranno essere collocati in pensione dal mese successivo alla presentazione della domanda di pensione, indipendentemente dall'età anagrafica e dall'anzianità contributiva e assicurativa effettivamente maturate.

La pensione dovrà essere calcolata, secondo le previsioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, ma considerando integralmente l'ultima retribuzione percepita dal pensionando, applicata all'anzianità contributiva dallo stesso maturata.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo 4 prevede che i criteri previsti dal

comma 2 e sopra illustrati si applichino anchè alle pensioni di reversibilità, ovvero alle pensioni indirette in favore dei superstiti. Pertanto le pensioni di reversibilità o indirette liquidate a favore del familiare superstite della vittima di atto di terrorismo o strage che abbia riportato un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento dovranno essere calcolate sulla base dell'ultima retribuzione integralmente percepita dall'avente diritto e rideterminata ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 336/1970 e sull'intera anzianità contributiva accreditata a favore del *de cuius*.

Ai sensi dell'articolo 14 il riconoscimento dell'infermità, nonché il nesso causale con l'evento terroristico dovranno essere attestati dalla certificazione emessa dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, cui l'interessato deve presentare apposita domanda e rilasciata, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, dalla quale risulti la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso, e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell'invalidità.

Le prestazioni da liquidare a favore di vittime di atti di terrorismo verificatisi sul territorio nazionale con il computo determinante della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 3, non possono avere decorrenza anteriore al 1° settembre 2004 (primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del più volte citato provvedimento).

I benefici di cui trattasi sono attribuiti anche ai soggetti già titolari di pensione.

In caso di ricostituzione, la pensione dovrà essere ricalcolata a far tempo dalla decorrenza originaria con attribuzione degli effetti economici a partire dal 1° settembre 2004.

L'articolo 14 della norma in esame stabilisce che "il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 9 e delle pensioni, nonché la liquidazione economica connessa a vittime del terrorismo e delle stragi devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda dell'avente diritto all'Ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del richiedente".

Si richiama brevemente la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che all'articolo 78, comma 23, reca disposizioni riguardanti i lavoratori delle miniere, cave e torbiere.

Il citato comma 23 dispone che per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l'attività si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l'attività si è protratta per meno di dieci anni e a

1,25 se superiore a tale limite.

La richiamata disposizione prevede, in presenza di determinate condizioni, un meccanismo di rivalutazione dei periodi di contribuzione obbligatoria, per lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, in favore dei lavoratori che non hanno maturato i benefici previsti dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n.153.

La previsione legislativa in parola contempla fattispecie per le quali i lavoratori non raggiungono il requisito per il diritto alla pensione di anzianità a carico della Gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla quale sono obbligatoriamente iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo.

In sede di applicazione della disposizione in esame, è stato precisato che i coefficienti di maggiorazione sono da considerare utili anche per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alle prestazioni pensionistiche di vecchiaia oltre per quelle di anzianità a carico della Gestione speciale minatori.

Ove per effetto della rivalutazione prevista dal citato comma 23 i lavoratori non maturino i requisiti previsti per la liquidazione delle pensioni a carico della Gestione speciale minatori, la rivalutazione è da utilizzare per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alle prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

I benefici previsti dalla disposizione in esame sono riconosciuti a tutti i lavoratori che hanno svolto lavoro di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere contemplate dalla disposizione in parola, indipendentemente dall'attività dagli stessi successivamente svolta, ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi minimi richiesti sia per il diritto alle prestazioni pensionistiche anticipate a carico della Gestione speciale minatori sia per il diritto alle prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti.

In materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto 18 novembre 2005, emanato da Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ha determinato nella misura del 2,0 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2005, già fissato nella misura del 1,9 per cento, in via previsionale.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

FONDO INTEGRATIVO DELL' ASSICURAZIONE
GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA' LA
VECCHIAIA ED I SUPERSTITI A FAVORE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

RENDICONTO DELL'ANNO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo 2005 del Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas si chiude con un risultato di esercizio positivo di 630 mgl.

Considerato l'assegnazione di 181 mgl al fondo di riserva legale previsto dall'art.1 della legge n. 61/1987, l'avanzo economico è pari a 449 mgl.

Per effetto di tale risultato la consistenza patrimoniale netta del Fondo, al 31 dicembre 2005, ammonta a 140,501 mln di cui 7,332 mln relativa al fondo di riserva legale e 133,169 mln relativa all'avanzo patrimoniale.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in migliaia)

ANNI	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA AL 31.12
2001	12.320	11.227	1.093	91.157
2002	56.347	51.741	4.606	95.763
2003	53.713	9.148	44.565	140.328
2004	8.651	9.108	-457	139.871
2005	9.866	9.236	630	140.501

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2005 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno (previsioni originarie e aggiornate) e con quelli accertati per il 2004;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2004 e 2005.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

(in migliaia)

	CONSUNTIVO 2004	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1 PATRIMONIO NETTO ALL' INIZIO DELL'ANNO:				
Riserva legale.....	6.916	7.151	7.151	7.151
Avanzo patrimoniale.....	133.412	132.720	132.720	132.720
TOTALE	140.328	139.871	139.871	139.871
2 ENTRATE:				
Contributi	4.913	4.780	4.282	4.912
Quota di partecipazione degli iscritti.....	0	0	0	20
Redditi e proventi patrimoniali.....	3.530	4.125	4.133	3.408
Poste correttive e compensative di uscite	67	65	66	46
Entrate non classificabili in altre voci	17	7	15	55
Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici.....	4	4	2	2
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	0	0	221	1.349
Prelievi da accantonamenti e fondi vari.....	2	0	0	28
Recup. ctr. c'int. su mutui acq. immob. inv. Unitari	0	0	0	(...)
Utile su investimenti patrimoniali di pertinenza del Fondo	86	0	0	0
Trasferimenti da Gias copertura mancato gettito contributivo.....	32	30	32	46
TOTALE DELLE ENTRATE.....	8.651	9.011	8.751	9.866
3 USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	6.898	6.261	6.837	7.142
Trasferimenti passivi	24	25	20	24
Spese di amministrazione	1.699	1.757	1.490	1.509
Oneri finanziari	1	1	1	0
Poste correttive e compensative di entrate.....	39	0	33	0
Variazioni patrimoniali straordinarie.....	2	0	0	28
Uscite non classificabili in altre voci.....	86	123	113	85
Perdita su investimenti patrimoniali di pertinenza del Fondo	0	85	123	47
Oneri tributari.....	292	301	315	312
Trasferimenti ad altre gestioni dell'Inps.....	4	5	6	4
Svalutazione e deprezzamenti.....	63	28	75	85
TOTALE DELLE USCITE.....	9.108	8.586	9.013	9.236
4 RISULTATO DELL' ESERCIZIO:				
Assegnazione alla riserva legale.....	235	0	408	181
Prelievo da riserva legale	0	4	0	0
Avanzo (+) Disavanzo (-) di esercizio	-692	429	-670	449
TOTALE	-457	425	-262	630
5 PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO:				
Riserva legale.....	7.151	7.147	7.559	7.332
Avanzo patrimoniale.....	132.720	133.149	132.050	133.169
TOTALE	139.871	140.296	139.609	140.501

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato il Fondo nell'esercizio 2005 si forniscono, per le poste di entrata e di uscita maggiormente significative, le seguenti delucidazioni.

CONTRIBUTI - Ammontano a 4,912 mln. Il leggero decremento rispetto all'anno 2004 (1 mgl) è dovuto alla diminuzione del monte retributivo e del numero degli iscritti pari a 11.800 unità.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Ammontano complessivamente a 3,408 mln; sono rappresentati dai redditi maturati sui capitali disponibili del Fondo e da interessi attivi diversi. ~

Il saggio di interesse che le gestioni finanziariamente passive debbono corrispondere a quelle finanziariamente attive è pari al 2,69 per cento, secondo quanto stabilito dalla delibera n. 173 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in data 07/06/2006.

Nel prospetto che segue vengono riportati i capitali disponibili, suddivisi per tipo d'impiego, nonché i redditi ed i saggi di remunerazione.

Descrizione	Impieghi (Capitale medio)	Redditi	Saggio %
Disponibilità c/c bancari	2.598.048,55	34.461,57	1,33
Anticipazione gestioni deficitarie	81.347.869,00	2.188.257,67	2,69
Altri impieghi	6.326.732,67	154.415,53	2,00
Totale investimenti unitari	90.272.650,22	2.377.134,77	2,63
Disponibilità da imm.cartolarizzati	48.567.691,31	1.014.174,06	2,12
Totale complessivo	138.840.341,53	3.391.308,83	2,38

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE -

Ammontano a complessivi 46 mgl e si riferiscono, essenzialmente, ai riaccrediti da banche e poste di somme anticipate dall'Istituto per il pagamento delle pensioni.